

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 7809 30.11.2020 del 04/05/2020 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Composizione del Collegio dei sindaci del Fondo Pensioni della Regione Siciliana.
Articolo 10 del Regolamento d'organizzazione.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
(*Rif. Nota 03 marzo 2020 n. 25520*)

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente sulla problematica sottoposta dal Fondo Pensioni Sicilia, in ordine *“al disposto del Decreto Presidenziale 13/11/ 2019 n. 22 ... con il quale è stato modificato l'articolo 10 del Decreto Presidenziale n. 14 del 2009, recante la composizione del Collegio dei sindaci”* dell'Ente medesimo.

In particolare il comma 3, articolo 7 del citato D.P. n. 22/2019, *prevede “che i componenti dell'Organo siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'Economia in virtù dell'articolo 9, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15”*.

Codesto Richiedente riferisce quanto evidenziato dal Fondo pensioni e cioè che *“sul portale dell'Assessorato regionale dell'Economia è stato pubblicato l'albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1, legge regionale 15/5/2000, n. 10, in possesso dei requisiti per la nomina o designazione negli organi di controllo interno degli enti e aziende regionali, ivi comprese quelle del sistema sanitario regionale, all'interno del quale sono inseriti sia*

dipendenti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n.39/2010, sia dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, non revisori legali, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo degli enti pubblici ..”.

Tale assunto secondo l'avviso dell'Ente in parola divergerebbe dalle disposizioni di cui al “recentissimo decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 il quale prevede l'istituzione di un apposito e diverso elenco dei revisori dei conti “(art.3).

Su tali premesse il Fondo Pensioni per il tramite di codesto Dipartimento chiede allo Scrivente “*se il Collegio dei sindaci di cui all'articolo 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, debba essere costituito solo da revisori contabili, ovvero anche da dipendenti regionali non in possesso di tale qualificazione professionale, ma inseriti nell'albo citato formato e aggiornato dalla Ragioneria Generale della Regione”.*

2. Sulla problematica *de qua* corre obbligo evidenziare che la richiesta di parere di che trattasi nulla riferisce in ordine alle determinazioni di codesto Dipartimento le cui competenze afferiscono tra l'altro anche alla vigilanza sul funzionamento del Fondo Pensioni Sicilia e dei suoi Organi.

Si rammenta inoltre, che compito dello Scrivente è quello di fornire ogni elemento tecnico-giuridico idoneo ad orientare *ex ante* l'esercizio del potere amministrativo e l'adozione delle conseguenti determinazioni, le quali, tuttavia, restano di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione attiva.

Ne consegue che è preclusa a questo Ufficio ogni valutazione *ex post* sulla legittimità e/o correttezza di atti e procedimenti di competenza degli organi di amministrazione attiva.

Tuttavia, nell'intento di assicurare comunque un utile contributo, si espongono alcune considerazioni giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le determinazioni di competenza della competente Amministrazione.

Si osserva preliminarmente che l'articolo 6, legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nello statuire in ordine ai criteri da seguire per la nomina e le designazioni di competenza della Regione, stabilisce “*che il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti e dei Collegi sindacali sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni”.*

Il comma 1 del citato articolo 9, in particolare dispone che *"il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti, dei Collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia competenza della Regione, degli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione e degli Enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili"*.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede inoltre che *"l'organo competente alla nomina nel caso in cui manchino o siano insufficienti nel proprio organico i funzionari in possesso del requisito di iscrizione nell'apposito albo, procede alla nomina del revisore iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili"*.

Si evidenzia che il comma 5, articolo 9¹ della citata l.r. 15/93 è stato integrato nella sua formulazione dal comma 26, articolo 139, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, a norma del quale *"le disposizioni di cui al comma 1, articolo 9, l.r. 15/93, in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di Autorità ministeriali, dalla comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici"*. Ed invero, il comma 1, lettera h), articolo 13, D.lgs. 419/99, disponendo in materia di requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività di revisore, prevede che le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli Enti pubblici promuovano una revisione degli statuti dei medesimi enti che stabilisca, con riferimento alla composizione del collegio dei revisori, che uno dei membri sia in rappresentanza di Autorità ministeriale e che

¹ Art. 9 l.r. n. 15/1993

Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione.

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici (24).

(24) Comma aggiunto dall'art. 139, comma 26, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 144, comma 2, della stessa legge).

gli altri “*siano scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità*” (il registro dei revisori contabili, oggi registro dei revisori legali, è attualmente disciplinato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

Appare utile, in relazione alla fattispecie che ci occupa, richiamare la distinzione prevista nella Circolare Vademecum della Ragioneria generale dello Stato per la revisione amministrativo contabile negli Enti Pubblici del 2017. Infatti, in essa si rileva che tra i soggetti posti in rappresentanza dell’Autorità ministeriale possono essere nominati soggetti dipendenti dell’Amministrazione stessa, soggetti dipendenti di altre Amministrazioni e altri soggetti non legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione; l’individuazione dei soggetti dipendenti dall’Amministrazione vigilante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 419 del 1999, può, in alcuni casi, prescindere dall’iscrizione nel registro dei Revisori, specialmente negli enti di minori dimensioni, fatto salvo ovviamente il possesso delle professionalità necessarie. Analogamente, non è richiesta l’iscrizione al registro dei revisori legali, per i magistrati della Corte dei Conti chiamati a ricoprire l’incarico di revisore. Il requisito dell’iscrizione al registro è invece richiesto obbligatoriamente per tutte le altre categorie di revisori ivi inclusi quelli nominati in rappresentanza dell’autorità ministeriale ma che non operano alle dirette dipendenze dell’Amministrazione stessa.

Delineato il suddetto quadro normativo, il recente D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*” prevede, all’articolo 3, l’istituzione da parte della Regione Siciliana del Collegio dei revisori dei conti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia², quale organo di vigilanza sulla regolarità con-

² D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 72 Il Collegio dei revisori dei conti (133)

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L’ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.

3. Nello svolgimento dell’attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 2387 del codice civile.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.

tabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.

Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono: a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali; c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Le richiamate norme di attuazione, come visto, richiedono quindi tra i requisiti la qualifica di revisori legali, ma l'attività dell'organo è di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente Regione.

E, pertanto, sembra a questo Ufficio che i medesimi requisiti ivi previsti valgano unicamente per i componenti di detto organo, chiamato a svolgere funzioni di particolare rilevanza, ma non appaiono estensibili ai componenti degli organi revisori degli altri enti.

Tuttavia, sul punto, si suggerisce, al fine di sciogliere ogni possibile dubbio, di valutare l'opportunità di acquisire l'avviso della competente Ragioneria generale della Regione.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello scrivente.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Funzionario

F. to Avv. Cecilia Cassarà

L'Avvocato Generale

F. to Avv. Gianluigi M. Amico